LEGGE PROVINCIALE 22 gennaio 2018, n. 1

Modificazioni dell'articolo 17 della legge elettorale provinciale 2003, in materia di incompatibilità

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

nessuna richiesta di referendum è stata presentata

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Modificazioni dell'articolo 17 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (legge elettorale provinciale 2003)

1. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 17 della legge elettorale provinciale 2003 è inserita la seguente:

"b bis) legale rappresentante, amministratore, direttore generale o dirigente di enti, istituti o società finanziati da società controllate dalla Provincia o dalla Regione;".

2. La lettera d) del comma 4 dell'articolo 17 della legge elettorale provinciale 2003 è sostituita dalla seguente:

"d) colui che, in proprio o in qualità di legale rappresentante, amministratore, direttore generale o dirigente di enti, istituti, associazioni o società, sia legato alla Regione, alle province autonome di Trento o Bolzano, a società da queste controllate o a enti locali da un contratto d'opera o somministrazione, o che gestisca servizi di qualunque genere per i medesimi enti;".

3. Questo articolo si applica a partire dalla XVI legislatura provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 22 gennaio 2018

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Ugo Rossi